



# COMUNE DI CURSI

c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

## COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2019- PER L'ANNO 2020 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA. - RIDUZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19, DA INSERIRE NEL PEF 2020.

Data 15/07/2020

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 19:00 in collegamento in videoconferenza, ai sensi del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1<sup>a</sup> convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA  
Parere: Favorevole  
Data 03/07/2020  
Il responsabile del servizio  
F.to Dott. Benvenuto  
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE  
Parere: Favorevole  
Data 03/07/2020  
Il responsabile di ragioneria  
F.to Dott. Benvenuto  
BISCONTI

	Presente	Assente
1 MELCORE Antonio	Si	
2 MACRI' Antonio	Si	
3 SPECCHIA Giovanni Agostino	Si	
4 LANZILOTTO Daniele Rocco	Si	
5 SERGI Mariangela	Si	
6 EPIFANI Giovanni	Si	
7 TOMA Andrea	Si	
8 ALOISIO Francesca	Si	
9 MELE Massimo	Si	
10 CHILLA Luigi	Si	
11 DE GIORGI Giovanni	Si	
12 ROMANO Maurizio	Si	
13 DONNO Gianluca	Si	

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il LANZILOTTO Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA  
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni	Presente	Assente
IACOVAZZI Maria Crescenza	X	
BARONE Daniele	X	
FRISULLO Ilaria	X	

Relaziona il presidente del Consiglio, ing. LANZILOTTO, il quale illustra il provvedimento in esame e comunica che si sta procedendo a modificare e differire i termini per il pagamento della TARI, per venire incontro alle collettività. Precisa che la data del 15 luglio, indicata per la prima rata, deve essere inteso quale "30 luglio", essendo ormai decorso quel termine, e pertanto l'atto si intende rettificato in questo senso.

Interviene il consigliere CHILLA Luigi, per proporre il posticipo del pagamento della prima rata al 30 settembre, proposta che non viene accolta. Quindi dichiara il proprio voto contrario, come già espresso in altri esercizi finanziari precedenti, in quanto la tassa TARI è diventata molto onerosa per i cittadini, soprattutto in questo periodo, anche alla luce del fatto che ci si aspetta un suo aumento nei prossimi anni per i conguagli che verranno effettuati.

Interviene il Sindaco, il quale spiega che il metodo di calcolo della TARI della nuova normativa non è ancora esecutivo, ed è la normativa nazionale che prevede questa modalità operativa. Non si tratta quindi di scelte dell'amministrazione.

Il consigliere CHILLA Luigi precisa che non intendeva attribuire responsabilità all'amministrazione, ma solo lamentare l'ingiustizia della tassa in argomento.

Al termine, non essendoci altri interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ..." con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati dal diffondersi del virus COVID- 19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**CONSIDERATO** che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in materia di fiscalità locale;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale N° 16 del 30/03/2019 di approvazione Pef e tariffe anno 2019;

**VERIFICATO** che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impostori dal'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**RITENUTO** necessario per l'Amministrazione Comunale, agevolare i titolari di attività produttive del

territorio con la riduzione del tributo TARI per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV – 19 limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi D.P.C.M. e relativamente alle attività il cui codice Ateco è stato dettagliatamente individuato dalle richiamate norme;

**CONSIDERATO** che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per la riduzione di cui sopra, come estrapolate nel dettaglio dalla banca-dati tributaria comunale;

**ATTESO** che l'attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente è stato posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

**RILEVATO** che una siffatta situazione di stasi comporta inevitabili ripercussioni negative sul piano economico-sociale e, pertanto è necessario un intervento immediato ed efficace per contrastare tale fenomeno;

**DATO ATTO** che l'emergenza sanitaria senza precedenti, determinerà il protrarsi di riflessi negativi in ambito socio-economico per almeno alcuni mesi;

**RITENUTO** opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

**RILEVATO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la predetta potestà regolamentare è confermata dall'art. 149, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011;

**RITENUTO** opportuno, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, di sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato;

**CONSIDERATO** che il regolamento comunale non attribuisce alla Giunta Comunale la possibilità di differire il termine di scadenza dei tributi locali, né il potere di rimettere in termini i contribuenti dell'ente comunale nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;

**PRESO ATTO** che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, tuttavia, stante l'attuale contesto, è possibile convocare tale organo in modalità di videoconferenza, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere con il seguente differimento delle rate Tari, considerando il piano economico finanziario dei costi del servizio rifiuti dell'anno 2019;

**RITENUTO** Di differire solo limitatamente all'anno 2020, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata al 30 luglio 2020 o rata unica;
- seconda rata 31 agosto 2020;
- terza rata 30 settembre 2020;

- quarta rata 31 ottobre 2020;
- Eventuale rata a saldo 2020 dopo il 1° dicembre 2020, laddove fosse già intervenuta l'approvazione del nuovo PEF dell'anno 2020, o secondo le modalità di legge in caso contrario;

**CONSIDERATA** la chiusura disposta dai D.P.C.M. per alcune attività commerciali e artigianali presenti sul territorio comunale;

**DATO ATTO** che l'amministrazione comunale, in fase di approvazione del Piano Economico finanziario (Pef) dell'anno 2020, valuterà l'opportunità di effettuare eventuali interventi sulla ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020, riducendo la quota variabile, giustificata dalla eventuale e rilevata riduzione della produzione dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che l'approvazione del Piano Economico Finanziario della Tari 2020 potrà essere posticipato al 31 dicembre 2020, secondo il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

**CONSIDERATO** che secondo il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art. 105 comma 5° "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

**RAMMENTANDO** che il DL 34/2019 art. 15 ter convertito in legge con L. 58/2019, ha disposto che "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 1° dicembre 2020, sulla base delle tariffe dell'anno precedente e con il Piano Economico F;

Tutto ciò premesso e considerato

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D. L.vo 267/2000;

**VISTI** lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti,

**Con** voti: favorevoli n.9 (gruppo di maggioranza), astenuti 0, e contrari n. 4 (gruppo di minoranza);

## **DELIBERA**

TUTTO quanto dichiarato in premessa, che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Di approvare per l'anno 2020, le medesime tariffe come approvate per la TARI 2019 di cui si allega lo stesso prospetto di dettaglio (**Allegato A**), salvo eventuale conguaglio nel rispetto del Pef 2020 che verrà approvato in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2020;
- Di differire il termine di pagamento del tributo Tari per l'anno 2020, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1 del vigente Regolamento comunale, come segue:

1. prima rata al 30 luglio 2020 o rata unica;
  2. seconda rata 31 agosto 2020;
  3. terza rata 30 settembre 2020;
  4. quarta rata 31 ottobre 2020;
  5. Eventuale rata a saldo 2020 dopo il 1° dicembre 2020, laddove fosse già intervenuta l'approvazione del nuovo PEF dell'anno 2020, o secondo le modalità di legge in caso contrario;
- Di approvare la riduzione della quota-parte della TARI per le utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV – 19, limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi D.P.C.M., relativamente alle attività il cui codice Ateco è stato dettagliatamente individuato dalle richiamate norme e previa presentazione di istanza di riduzione, come qui approvata ed allegata (**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

Inoltre, con voti: favorevoli n.9 (gruppo di maggioranza), astenuti 0, e contrari n. 4 (gruppo di minoranza);

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Paolo PALLARA

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune di Corsi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Corsi, 24/07/2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo PALLARA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Corsi.

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corsi, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Benvenuto BISCONTI